DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1296

Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità". Schema di Convenzione per l'utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità" - Qualità garantita dalla Regione Puglia". Approvazione.

Il Presidente della Giunta regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Qualificazioni delle produzioni agroalimentari", confermata dal Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1076 del 05/06/2012, è stato approvato il logo e il regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".

In data 11/06/2012, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, è stata depositata all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità".

L'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante ha rilasciato, in data 15/11/2012, il certificato di registrazione del Marchio "Prodotti di Qualità" n. 010953875.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 26/03/2014, è stata approvata la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità", ed è stato istituito il Regime di Qualità Regionale, ai sensi della lett. b), par.1) art. 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, successivamente notificato ai Servizi della Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE (notifica n. 2015/0045/1).

In seguito alla procedura di notifica, la Giunta regionale con Deliberazione n. 2210 del 09/12/2015, ha approvato la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità".

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con Determinazione n. 187 del 7/12/2016, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15/12/2016, ha approvato le procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale (*RQR*) "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 168 del 26/09/2017, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 05/10/2017, sono state approvate le modifiche alle procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale (*RQR*) "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".

In data 14/11/2017 è stata adottata la Determinazione dirigenziale n.206, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 133 del 23/11/2017, che ha istituito l'elenco regionale degli Organismi di Controllo privati, autorizzati ad espletare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale (*RQR*) "Prodotti di Qualità", in attuazione della procedura tecnica approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015.

Con Deliberazione di Giunta regionale n.2306 del 28/12/2017, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 20 del 06/02/2018, è stato approvato lo schema di convenzione per l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di qualità" e per la concessione d'uso del Marchio.

Il Regime di Qualità Regionale (*RQR*) è identificato dal Marchio "Prodotti di Qualità" (*PQ*), seguito dall'indicazione *Qualità garantita dalla Regione Puglia*, che può essere concesso ai prodotti agricoli e alimentari di qualità non riconosciuti come DOP o IGP, definiti all' art. 16, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, con specificità di processo e di prodotto e aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e tutela ambientale.

Con Determinazione del Dirigente di Sezione n. 186 del 03/08/2020, in un'ottica di miglioramento e armonizzazione delle procedure alle disposizioni europee e nazionali e nel rispetto delle esigenze organizzative regionali, si è ritenuto di semplificare la procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) e di

concessione d'uso del Marchio "PQ", in sostituzione delle disposizioni precedentemente approvate con Determinazione Dirigenziale n.187 del del 07/12/2016 e n. 168 del 26/09/2017.

Le suddette procedure, disciplinano modalità e tempistiche dell'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR), dei controlli, della concessione del Marchio "PQ" e dell'attività di vigilanza, anche attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato.

Tanto premesso, si ritiene necessario adeguare lo schema di convenzione alla procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale (*RQR*) e di concessione d'uso del Marchio "*PQ*", adottata con Determinazione del Dirigente di Sezione n. 186 del 03/08/2020.

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (UE) N.679/2016 E DEL D.LGS. N.196/2003 GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:

- di approvare lo schema di convenzione per la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" Qualità garantita dalla Regione Puglia, di cui all' allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente
 deliberazione, in sostituzione del precedente schema di convenzione approvato con Deliberazione di
 Giunta regionale n. 2306 del 28/12/2017;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione Puglia e il richiedente la concessione del Marchio;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile della P.O. Qualificazioni delle produzioni agroalimentari (Dr.ssa Luana Meleleo)

Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati (Dott. Nicola Laricchia)

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari (Dott. Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale (Prof. Gianluca Nardone)

Il Presidente proponente

(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione del Presidente proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte deiFunzionari Istruttori, del Dirigente del Servizio e del Dirigente della Sezione competitività delle Filiere Agroalimentari;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di convenzione per la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" Qualità garantita dalla Regione Puglia, di cui all' allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente
 deliberazione,in sostituzione del precedente schema di convenzione approvato con Deliberazione di
 Giunta regionale n. 2306 del 28/12/2017;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione Puglia e il richiedente la concessione del Marchio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nonché nella intranet regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

Il presente allegato è composto da n. 4 pagine Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari Dott. Luigi Trotta

Firmato da:Luigi Trotta Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727 Data: 03/08/2020 16:50:08 **ALLEGATO A**

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO

DEL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE "PRODOTTI DI QUALITÀ" - Qualità Garantita dalla Regione Puglia

TRA

Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, sito in Bari Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, con C.F. 8001721072, in persona del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari e per la carica ivi domiciliato - <i>indicato di seguito Regione</i>			
			l'impresa /società /cooperativa, con sede legale in
	P.IVA/C.F, nella persona del legale		
rappr	esentante nato a, il, il .F – indicata di seguito Concessionario		
	···· <u></u> ········		
	PREMESSO CHE:		
- il F	Regolamento UE n. 1305/2013 all'art. 5 consente di istituire regimi di qualità;		
	la Regione Puglia ha istituito il Regime di Qualità Regionale (in sigla RQR) - Qualità garantita dalla Regione Puglia, ai sensi del Reg. (UE) n.1305/2013;		
Re	il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" (in sigla PQ), di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875, ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009, seguito dall' indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia";		
	Giunta regionale con Deliberazione n. 1076 del 05/06/2012 ha approvato il logo e il regolamento d'uso I Marchio "Prodotti di Qualità";		
03	con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari n.186 del 03/08/2020, è stata approvata e adottata la procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione d'uso del Marchio "PQ", con i relativi modelli allegati;		
Re	mpresa ha presentato la domanda di adesione al Regime di Qualità gionale "Prodotti di Qualità", per la concessione d'uso del Marchio "PQ", in data (prot del);		
- l'ir Co	npresa richiedente si è assoggettata alle verifiche dell'Organismo di ntrollo attinto a propria scelta dall'Elenco Regionale degli Organismi di Controllo;		
rila	organismo di Controllo ha espletato le verifiche sulla conformità dei prodotti al disciplinare di riferimento, asciandone il certificato n° del che costituisce presupposto e della presente nvenzione;		
An de	- la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, a seguito dell'esito positivo delle verifiche e controlli dell'OdC e del rilascio del certificato di conformità, concede l'uso del Marchio del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità"- Qualità garantita dalla regione Puglia.		
Tutto ciò premesso SI CONVIENE QUANTO SEGUE:			
Art. 1- Oggetto			
La pr	esente convenzione ha per oggetto la concessione d'uso del MARCHIO del REGIME DI QUALITÀ		

La presente convenzione ha per oggetto la concessione d'uso del MARCHIO del REGIME DI QUALITÀ REGIONALE "PRODOTTI DI QUALITÀ - Qualità Garantita dalla Regione Puglia".

Art. 2 - Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna a garantire la corretta applicazione, anche attraverso una documentata attività di autocontrollo, delle disposizioni contenute nel Regolamento d'uso del Marchio e nelle relative procedure applicative.

In particolare si impegna a:

- ✓ rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR e dalla procedura di adesione al RQR e di
 concessione d'uso del Marchio "PQ" in vigenza;
- ✓ rispettare i requisiti in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e di salute
 delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
- ✓ rispettare i requisiti previsti dal o dai disciplinare/i di produzione per il/i prodotto/i in Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità";
- applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
- ✓ mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione;
- ✓ essere responsabile della conformità della produzione e/o trasformazione secondo il disciplinare di produzione;
- ✓ essere responsabile del rispetto del disciplinare di produzione e del regolamento d'uso del Marchio;
- ✓ impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica che intende apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione;
- ✓ etichettare il prodotto finito con il Marchio "Prodotti di Qualità"- Qualità garantita dalla Regione Puglia, esclusivamente per i prodotti per i quali l'Organismo di controllo ha rilasciato il certificato di conformità ai disciplinari di produzione;
- ✓ pagare entro il 31 gennaio di ciascun anno, la quota annuale d'uso del marchio stabilita dalla Regione Puglia (e nel caso di accordo di fornitura, di accertare che il medesimo pagamento sia stato effettuato dai propri fornitori- per il quale ne risponde in solido);
- ✓ partecipare a programmi e/o iniziative di promozione della Regione Puglia.

Art. 3 - Il Concedente e le Condizioni d'uso del Marchio

La Regione Puglia è proprietaria dal Marchio collettivo "Prodotti di Qualità", registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875, ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009.

Le parti si riportano integralmente alla Procedura del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità- *Qualità garantita dalla Regione Puglia*", al regolamento d'uso del Marchio in corso di vigenza.

Art. 4 - Oneri della concessione

Il concessionario del Marchio deve corrispondere entro il **31 gennaio di ogni anno** la quota annuale di concessione stabilita dalla Regione. Lo stesso obbligo vale, nel caso di accordo di fornitura, nei confronti dei fornitori per i quali ne risponde in solido.

Il mancato pagamento opera come motivo di decadenza dalla presente concessione.

Tutte le spese relative alle attività da porre in essere sono a carico del concessionario; ad esso non spetta alcuna indennità, risarcimento o compenso anche in caso di risoluzione, cessazione per qualsiasi motivo della licenza d'uso, e/o in conseguenza dell'uso del marchio concesso in licenza.

Il presente atto è sottoposto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, interamente a carico del concessionario.

Art. 5 - Controlli e Sanzioni

La Regione svolge attività di vigilanza, tutela e monitoraggio secondo quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento d'uso del Marchio, della Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e delle relative procedure applicative.

La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, a seguito degli esiti di suoi accertamenti o di quelli dell'OdC e/o di altra autorità competente, notifica, al concessionario, motivandola, l'infrazione rilevata, comunicando la contestuale sospensione o revoca della licenza d'uso secondo le modalità stabilite nella procedura di adesione e concessione d'uso del marchio in corso di vigenza.

In questi casi il concessionario del Marchio, deve:

- cessare la commercializzazione del prodotto marchiato;
- cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale di qualsiasi genere che si riferisca al marchio;
- consegnare i documenti relativi all'utilizzo del marchio su richiesta del competente Servizio regionale.

La sospensione, la revoca della licenza d'uso del marchio, sono annotate nel registro dei concessionari.

La competenza della tenuta, aggiornamento del Registro del Marchio è del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

La Regione in ogni caso, si riserva di poter attivare ogni forma di rivalsa legale per ottenere il completo risarcimento per eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti, causati dall'uso illegittimo del Marchio.

Art. 6 - Durata della Concessione

La presente convenzione ha durata fino a prova contraria dell'esistenza dei requisiti di concessione d'uso del Marchio e/o fino alla sua decadenza e/o fino alla revoca dello stesso.

Art. 7 - Recesso

Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione d'uso del Marchio.

A tal fine il concessionario invia una comunicazione di recesso tramite PEC presso la Sezione regionale competente. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

Al concessionario non è riconosciuto alcun rimborso della somma versata nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso.

A seguito del recesso il concessionario è cancellato dal Registro del marchio, cessa da ogni utilizzo e/o diritto proveniente dalla concessione e deve:

- cessare immediatamente la commercializzazione del prodotto marchiato;
- cessare immediatamente l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al marchio;
- consegnare i documenti relativi all'utilizzo del marchio su richiesta dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

Art. 8 - Reclami, ricorsi e contenziosi

Per i reclami, ricorsi si applica quanto previsto e statuito dall'art.15 e 16 del Regolamento d'Uso.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati (Regione Puglia Di della Regione Puglia), informa il concessionario	ipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che:		
	la normativa sulla Privacy Reg. (UE) n.2016/679 (GDPR illa procedura di iscrizione nel registro delle aziendo		
- il trattamento dei dati è improntato a principi	di correttezza, liceità e trasparenza,		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	diante pubblicazione sui siti internet istituzionali, BURF a di consenso dell'interessato, alle autorità competenti.		
Il concessionario <u>autorizza espressamente,</u> ai sensi della normativa sulla Privaci in corso di vigenza la Regione Puglia al trattamento dei dati e delle informazioni nell'ambito del perseguiment delle finalità delle procedure, della presente convenzione e delle proprie attività istituzionali.			
Art. 10 - Rinvio			
Per tutto quanto non previsto nelle presenti linee esplicative si applicano le disposizioni regolamentari e nazionali vigenti e disposizioni regionali.			
Letto, approvato e sottoscritto. Bari,			
Per la Regione Puglia:	Per il concessionario:		
Il Dirigente della Sezione	firma del legale rappresentante		